

CIRCOLARE N. 63 A.S. 2023/2024

Paternò, 10 ottobre 2023

ISTITUTO COMPrensIVO - "G. MARCONI"-PATERNO'  
Prot. 0007948 del 10/10/2023  
VII (Uscita)

Al Personale  
al Direttore SGA  
Al Sito web  
Albo on line

## **OGGETTO: Informativa concernente la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024**

Con la presente circolare si informa che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la [nota 54257 del 18/09/2023](#) con la quale ha trasmesso il D.M. n. 185 del 15/09/2023 concernente le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.

In particolare, si potranno presentare le seguenti istanze:

- cessazione per dimissioni volontarie dal servizio;
- permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
- permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo;
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) ma non hanno ancora compiuto il 65° anno di età;
- revoca della domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

### **Scadenze**

- **23 ottobre 2023:** termine finale per invio delle istanze di cessazione (ed eventuali revoche) per docenti, personale educativo e ATA.
- **23 ottobre 2023:** termine finale per invio delle istanze di trattenimento in servizio.
- **23 ottobre 2023:** termine finale per invio delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time con contestuale attribuzione della pensione.
- **entro 30 giorni dal termine finale:** comunicazione relativa all'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
- **12 gennaio 2024:** sistemazione dei conti assicurativi da parte degli Ambiti territoriali provinciali del MIM o delle Istituzioni scolastiche.
- **28 febbraio 2024:** termine per la presentazione della domanda di cessazione (ed eventuali revoche) per i Dirigenti scolastici.
- **22 aprile 2024:** comunicazione al personale dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

## Modalità di invio della domanda

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- i Dirigenti scolastici, il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS
- il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

## Le cinque istanze POLIS

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze Polis.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part-time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

## Requisiti pensionistici

Alla nota sono allegate le tabelle riepilogative dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo.

<b>Pensione di vecchiaia – art. 24, c. 6 e 7, L. n. 214 del 2011</b>	
Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di 20 anni
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024	

<b>Pensione di vecchiaia – art. 1, c. da 147 a 153, L. n. 2025 del 2017</b>	
Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024

<b>Pensione anticipata</b>		
	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

<b>Opzione donna</b>		
	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 *	Anzianità contributiva di 35 anni	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)

\* **Condizioni:** **a)** assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti; **b)** hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

<b>Quote 100 e 102</b>		
	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

<b>Pensione anticipata flessibile</b>		
	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

## Domande di pensione

Successivamente alla presentazione delle domande di cessazione e all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS, le domande di pensionamento dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Maria Santa Russo*

